

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 353 - 27802/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PEROSA CANAVESE – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Perosa Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione G.R. n. 11-10653 del 13/10/2003;
- ha approvato con deliberazioni C.C. n. 5 del 27/04/2012, n. 8 del 27/04/2012 e n. 5 del 26/02/2013 tre Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 28/07/2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 06/08/2015 (pervenuto il 18/08/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;
(pratica n. VP/024/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 424 abitanti nel 1971, 434 abitanti nel 1981, 473 abitanti nel 1991, 560 abitanti nel 2001, 578 nel 2010 e 576 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in continua crescita (periodo 1971/2011: +24%);
- superficie territoriale di 471 ettari di collina, la conformazione fisico-morfologica rileva 345 ettari con pendenze inferiori al 5% (73% del territorio comunale), 105 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 20% e circa 21 ettari con pendenze superiori al 20%. In merito alla Capacità d'Uso dei Suoli, 145 ettari sono inseriti nella Classe II, pari complessivamente a circa il 31% dell'intero territorio comunale e 56 ettari sono interessati da "aree boscate";
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. "24-Ivrea", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "...riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali"

- migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";*
- appartiene alla Zona Omogenea 9 "Eporediese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
 - fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
 - il PTC2, ai sensi dell'articolo 22 delle N.d.A. inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
 - sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Autostrada "A5" Torino-Aosta e dalle Strade Provinciali n. 56, 63 e n. 77
 - programma pista ciclabili 2009: è attraversato da una dorsale provinciale esistente;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Chiusella, il cui corso il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Boriana, Rio Quasse, Rio Vignolasse di Rog;
 - il "Programma di Ricerca in tema di manutenzione e ripristino dei Corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica" promosso dalla Provincia di Torino - Difesa del Suolo, individua come aree inondate dagli eventi alluvionali del 1993 e 1994, 61 ettari di superficie del territorio comunale e 113 ettari posti in fascia A, B e C;
 - la "Banca Dati Geologica della Regione Piemonte", individua 98 ettari di "aree inondabili" con tempi di ritorno di 25-50 anni e 97 ettari soggetti a inondazioni con deposito di materiale prevalentemente sabbioso;
 - tutela ambientale:
 - è marginalmente interessato dalla presenza di un Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10063, "Morena destra d'Ivrea" ;
 - è presente un'area a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004, lungo l'autostrada Torino Ivrea Quincinetto, di cui al D.M. 04/02/1966;
 - sono presenti "fasce perifluviali" e "corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;
 - è classificato sismico in **zona 4**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 28/07/2015 di

adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

1. individuazione di una nuova area a parcheggio pubblico, attualmente destinata a *“Area residenziale esistente – Nucleo centrale di Recupero”*;
2. stralcio della previsione di un’area a parcheggio pubblico e del prolungamento di una viabilità nei pressi del Rio Ruglio;
3. individuazione di una nuova area per servizi tecnologici da destinarsi a stoccaggio temporaneo per sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato;
4. modifiche normative e aggiornamenti cartografici.

dato atto che:

- ai sensi del 7° comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante contiene *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”* e contiene *“il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”*, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l’Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ha espresso con parere n. 1/2015 del 15/05/2015, parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS (previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni) *“sottolineando la necessità che le misure di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel documento di Screening siano recepite nelle Norme di Attuazione della variante come indicato anche dagli Enti competenti in materia ambientale consultati”*;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 046334/2015/lb8 del 26/03/2015

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l’art. 1, comma 50, della legge 07/04/2014 n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonchè le norme di cui all’art. 4 Legge 05/06/2003 n. 131

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44

art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

constatato che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/10/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 08/09/2015;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Perosa Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 28/07/2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate **osservazioni anche in merito alla classificazione della Variante**;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Perosa Canavese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 3. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23.09.2015.....

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città' Metropolitana
(Alberto Avetta)